

Fano, 23/09/2024

A tutte le Aziende clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 16/2024

Oggetto: **PROMEMORIA SULLA NORMATIVA RELATIVA ALLE FERIE**

La presente per riassumere la normativa sulle ferie.

Le ferie sono un diritto fondamentale del lavoratore previsto dalla Costituzione, regolamentate dalla legge e dai contratti collettivi ed hanno la funzione di recupero delle energie psico-fisiche.

Ogni lavoratore ha diritto ad almeno **4 settimane di ferie retribuite all'anno**.

Tale periodo va goduto:

- per almeno **2 settimane nel corso dell'anno di maturazione**, consecutive in caso di richiesta del lavoratore;
- per le restanti **2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione**, oltre tale periodo le ferie residue subiscono l'assoggettamento contributivi.

Il Datore di Lavoro ha il potere di organizzare e definire il periodo delle ferie, di norma programmando nei primi mesi dell'anno, un piano ferie per l'intero anno, tenendo conto delle esigenze e preferenze espresse dai lavoratori.

Inoltre, è opportuno verificare ed attenersi a quanto indicato dai Contratti Collettivi applicati in azienda; gli stessi possono regolamentare in merito.

Le 4 settimane di ferie maturate nell'anno non possono mai **essere retribuite**, ciò può avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si sottolinea, inoltre che, in caso di **mancato godimento da parte dei lavoratori delle ferie** nei periodi previsti dalla Legge, sono previste sanzioni amministrative rilevanti.

Consigliamo quindi un'attenta analisi sulla pianificazione delle ferie e del loro godimento da parte dei lavoratori.

Rileviamo che sovente le Aziende si trovano a dover anticipare ai propri dipendenti ferie non ancora maturate ed in caso di cessazione del rapporto effettuare il recupero delle ferie godute in eccedenza.

In tale circostanza, detto recupero, che come più volte sottolineato potrebbe essere oggetto di contestazione da parte del lavoratore, **non può ridurre l'imponibile contributivo.**

Vale per le ferie negative lo stesso principio delle ore di assenze non retribuite che, se non giustificate documentalmente (malattia, infortunio, maternità ecc.), **debbono essere assoggettate a contribuzione.**

Gli ispettori, in sede di verifica, recuperano la contribuzione sulle ore di ferie negative e sulle assenze ingiustificate.

Relativamente alle assenze ingiustificate, si consiglia pertanto di procedere con "contestazioni disciplinari", e nel caso prendere contatti con lo studio tempestivamente.

Vi invitiamo a prestare particolare attenzione alla presente in quanto gli organi ispettivi sono sempre più attenti a sanzionare le aziende che non fanno godere le ferie dovute per legge.

Rimaniamo come sempre a Vostra disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali Saluti.

*Lucarelli Consulenza del lavoro
Studio Associato*